REGIONE PIEMONTE BU26S1 01/07/2021

Codice A1820C

D.D. 8 giugno 2021, n. 1615

Nulla osta ai soli fini idraulici n. 1024 per l'installazione di piattaforma galleggiante, funzionale al posizionamento di contenitori per vino, in area demaniale del bacino lacustre di Viverone in comune di Viverone, ad una distanza di 830 metri dalla darsena identificata al Catasto Terreni al foglio 7, mappali nn. 131, 132 e 217. Richiedente: Società Agricola Tenuta Duca s.s..



ATTO DD 1615/A1820C/2021

DEL 08/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Nulla osta ai soli fini idraulici n. 1024 per l'installazione di piattaforma galleggiante, funzionale al posizionamento di contenitori per vino, in area demaniale del bacino lacustre di Viverone in comune di Viverone, ad una distanza di 830 metri dalla darsena identificata al Catasto Terreni al foglio 7, mappali nn. 131, 132 e 217. Richiedente: Società Agricola Tenuta Duca s.s..

Premesso che:

- In data 11/03/2021 è pervenuta al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, al prot. n. 12538/A1820C, tramite la Gestione Associata del Lago di Viverone (pec prot. n. 1501 del 11/03/2021), l'istanza della Società Agricola Tenuta Duca s.s. di rilascio del nulla osta idraulico finalizzato all'installazione di una piattaforma galleggiante, funzionale al posizionamento di contenitori per vino, nell'area demaniale del bacino lacustre di Viverone in comune di Viverone, ad una distanza di 830 metri dalla darsena identificata al Catasto Terreni al foglio 7, mappali nn. 131, 132 e 217. All'istanza sono allegati gli elaborati tecnici a firma del geom. Caserio Claudio, iscritto al Collegio dei geometri di Torino e Provincia al n. 4961.
- In data 04/05/2021 è stato effettuato un sopralluogo da parte di un funzionario del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli al fine di verificare lo stato dei luoghi.
- In data 03/06/2021 è poi pervenuta a questo Settore, al prot. n. 26185/A1820C, tramite la Gestione Associata del Lago di Viverone (pec prot. n. 3343 del 03/06/2021), il documento di 'dichiarazione di idoneità dei sistemi di ancoraggio al fondale' a firma del tecnico incaricato sopra citato.

- A seguito del sopralluogo e dell'esame degli elaborati tecnici l'installazione della piattaforma in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Lago di Viverone e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.
- Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di Legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2 comma 3 del Regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004, così come modificato dal Regolamento regionale n. 2/R del 04/04/2011.

Verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1–4046 'Disciplina del sistema dei controlli interni;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 29/03/2002, n. 1/R "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali";
- art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12:
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L. R. 18/05/2004, n. 12)";
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione disposizioni in materia di prevenzione, corruzione, pubblicità e trasparenza" e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 03/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "Disciplina del sistema dei controlli interni",

DETERMINA

che nulla osta, ai soli fini idraulici, al rilascio alla Società Agricola Tenuta Duca s.s. dell'autorizzazione comunale per l'installazione di una piattaforma galleggiante funzionale al posizionamento di contenitori per vino in area demaniale del bacino lacustre di Viverone in comune di Viverone, ad una distanza di 830 metri dalla darsena identificata al Catasto Terreni al foglio 7, mappali nn. 131, 132 e 217, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

- la piattaforma dovrà essere posizionata in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico della società agricola autorizzata ogni responsabilità di legge nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dal posizionamento della zattera stessa;
- i sistemi di ancoraggio al fondale dovranno essere di lunghezza sufficiente (o in alternativa dovranno essere adottati idonei dispositivi) da permetterne il galleggiamento sulla superficie dell'acqua anche nel caso di massima escursione del Lago e di sollecitazioni indotte dal moto ondoso (tenendo in considerazione intensità, direzione, ecc. del vento) e delle unità di navigazione;
- la piattaforma e le sue quattro boe di segnalazione dovranno risultare conformi alle norme contenute nel "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali" emanato con D.P.G.R. n. 1/R del 29/03/2002; gli ancoraggi dovranno assicurare la massima garanzia di solidità in modo da evitare ogni pericolo di deriva;
- gli ancoraggi della piattaforma dovranno essere in grado di resistere alle sollecitazioni progettuali in relazione alla loro tipologia, alla profondità di infissione ed in relazione alle caratteristiche del materiale in cui sono fondati;
- la società autorizzata è direttamente responsabile verso terzi di qualsiasi danno cagionato alle persone e alla proprietà, con l'obbligo di tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente nulla osta;
- il nulla osta idraulico si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del lago, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti) in quanto resta l'obbligo della società autorizzata di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse senza diritto di indennizzi;
- la società autorizzata, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica.

La società autorizzata dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione dei sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Funzionario Estensore Milena Baldizzone

> LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli) Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo